

Comunicazione a:

FARMACIE

Forniture di stupefacenti a case anziani

L'art. 11 cpv. 4 OCStup stabilisce che le farmacie necessitano di un'autorizzazione al commercio di stupefacenti se effettuano più di 9 intermediazioni per anno civile a favore di operatori sanitari e strutture (altre farmacie, cliniche, case anziani)¹.

Interpretiamo questa norma di legge nel senso che è applicabile soltanto per le forniture effettuate fuori Cantone.

Per tutte le forniture a medici, dentisti, veterinari, farmacie, ospedali, cliniche e case per anziani del Cantone Ticino non viene richiesta l'autorizzazione e la notifica a Swissmedic, purché

- sia garantita la piena tracciabilità dell'operazione;
- la fornitura si basi su ordini scritti;
- per ogni fornitura sia conservata una copia del bollettino di consegna controfirmato dal destinatario.

Le singole forniture non devono essere notificate a Swissmedic secondo l'art. 60 OCStup²

Questa procedura vale per gli stupefacenti degli elenchi a e b.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a: - Medico cantonale , OFCT, OMCT

¹ Le forniture a questi clienti sono formalmente qualificate come commercio all'ingrosso, indipendentemente dai quantitativi

² La notifica a Swissmedic avviene per il tramite del sistema informatico MESA, vedi sezione stupefacenti sul sito www.swissmedic.ch